|  |
| --- |
|  |
| REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) |
|  |
| COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO  Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°32 del 28.06.2021 |
|  |

**Articolato**

[CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI](#_Toc75520584)

[ART.1 - Oggetto](#_Toc75520585)

[ART.2 - Definizioni](#_Toc75520586)

[ART.3 - Soggetto attivo](#_Toc75520587)

[ART.4 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti](#_Toc75520588)

[ART.5 - Presupposto e ambito di applicazione](#_Toc75520589)

[ART.6 - Tributo provinciale](#_Toc75520590)

[CAPO 2 – PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO](#_Toc75520591)

[ART.7 - Soggetti passivi](#_Toc75520592)

[ART.8 - Obbligazione tributaria](#_Toc75520593)

[ART.9 - Determinazione della TARI](#_Toc75520594)

[ART.10 - Piano economico finanziario](#_Toc75520595)

[ART.11 - Articolazione delle tariffe del tributo](#_Toc75520596)

[ART.12 - Tariffa per le utenze domestiche](#_Toc75520597)

[ART.13 - Tariffa per le utenze non domestiche](#_Toc75520598)

[ART.14 - Classificazione delle utenze non domestiche](#_Toc75520599)

[ART.15 - Tributo giornaliero](#_Toc75520600)

[CAPO 3 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND](#_Toc75520601)

[ART.16 - Agevolazioni per l’avvio autonomo a recupero ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006](#_Toc75520602)

[ART.17 - Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reiuntegro dal/nel servizio pubblico di raccolta 18](#_Toc75520603)

[CAPO 4 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI](#_Toc75520604)

[ART.18 - Agevolazione per avvio autonomo a riciclo []](#_Toc75520605)

[ART.19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio](#_Toc75520606)

[ART.20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio](#_Toc75520607)

[ART.21 - Riduzioni per il compostaggio individuale 21](#_Toc75520608)[ART.22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità []](#_Toc75520609)

[ART.23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo](#_Toc75520610)

[ART.24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente](#_Toc75520611)

[ART.25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero](#_Toc75520612)

[ART.26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta](#_Toc75520613)

[ART.27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo](#_Toc75520614)

[ART.28 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso](#_Toc75520615)

[ART.29 - Riduzioni per punti vendita certificati](#_Toc75520616)

[ART.30 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari](#_Toc75520617)

[ART.31 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari 24](#_Toc75520618)[ART.32 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all’utilizzo](#_Toc75520619)

[ART.33 - Riduzioni per l’utenza non domestica che attua il vuoto a rendere](#_Toc75520620)

[ART.34 - Riduzioni per l’utenza non domestica che promuove l’utilizzo della “food-bag” per l’asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale](#_Toc75520621)

[ART.35 - Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni](#_Toc75520623)

[CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI](#_Toc75520624)

[ART.36 - Dichiarazione](#_Toc75520625)

[ART.37 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento](#_Toc75520626)

[ART.38 - Rimborsi e compensazione](#_Toc75520627)

[ART.39 - Attività di controllo e sanzioni []](#_Toc75520628)

[ART.40 - Riscossione coattiva](#_Toc75520629)

[ART.41 - Dilazione del pagamento](#_Toc75520630)

[CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI](#_Toc75520631)

[ART.42 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia](#_Toc75520632)

[ART.43 - Entrata in vigore](#_Toc75520633)

# CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

## Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento redatto da ESPER e Ambiente Italia per conto dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nella Delibera n°443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
3. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
4. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
5. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
6. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
7. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
8. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
9. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
10. Sono rifiuti speciali:
11. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
12. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
13. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
14. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
15. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
16. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
17. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
18. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
19. i veicoli fuori uso.
20. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
21. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
22. «**rifiuto**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
23. «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
24. «**detentore**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
25. «**prevenzione**»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
26. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
27. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
28. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
29. «**conferimento**»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
30. «**gestione dei rifiuti**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
31. «**gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
32. «**raccolta**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
33. «**raccolta differenziata**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
34. «**riciclaggio**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
35. «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
36. «**autocompostaggio**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
37. «**compostaggio di comunità**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
38. «**rifiuto organico**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
39. «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
40. «**utenza domestica**»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
41. «**utenza non domestica**»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
42. «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
43. «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
44. «**Centro di Raccolta**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
45. «**Centro del Riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
46. «**riutilizzo**», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
47. «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
48. «**recupero**», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## Soggetto attivo

1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l’utenza.
2. Per l’utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell’immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la tassa.

## Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all’interno dell’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

## Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio del Comune.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Per quanto riguarda le attività produttive sono considerati locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i locali delle seguenti tipologie: uffici, servizi, corridoi, spogliatoi, archivi e depositi/magazzini di prodotti finiti, sale mensa (e/o degustazione), aree vendite e mostre fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 4.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L’utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all’ART.36 - , l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).* Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
5. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all’ART.7 - dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia di attività** | **%le di abbattimento** |
| Officine Meccaniche | 75% |
| Falegnamerie | 75% |
| Carrozzerie | 75% |
| Altri rifiuti speciali | 10% |

1. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (*ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo*) catastalmente ubicati nello stesso foglio e particella dello stabilimento produttivo fatta salva, in casa contrario, la possibilità per l’utenza industriale di documentare i requisiti per il collegamento funzionale. Resta pertanto esclusa dalla detassazione la porzione di superficie dei magazzini destinata al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
2. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
3. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
4. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
5. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
6. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
7. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l’attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
8. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l’area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
9. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
10. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
11. i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all’altezza di mt. *1,5 m.* nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l’esterno;
12. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
13. La tassa rifiuti non si applica a:
14. unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, vuote e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tassazione i locali di cui alle categorie catastali C/1, C/2 e C/6 anche se prive di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell’utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato.

unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino vuote, chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

1. unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
2. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
3. Fabbricati ed aree che, per il loro particolare utilizzo, non possono produrre o non producono, rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. legnaie interne o esterne, pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.)
4. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso. L’esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione TARI.
5. Limitatamente all’anno 2021, le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI. A partire dal 1° gennaio 2022, le medesime attività sono escluse dal pagamento della TARI (parte fissa e parte variabile) a condizione che:

* le condizioni di esclusione vengano autocertificate dall’imprenditore agricolo, per le attività connesse esercitate in relazione ai requisiti di cui all’art. 2135, mediante dichiarazione TARI da presentare entro il 30 giugno, con allegata documentazione che dimostri la stipula di un contratto con un operatore abilitato per la gestione dei propri rifiuti non utilizzati nell’ambito dell’attività agricola.

1. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.

## Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all’ART.7 - , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all’ART.15 - , ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.

# CAPO 2 – PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

## Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l’applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART.5 - , con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall’occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
4. per l’utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero l’intestatario della scheda di famiglia risultante all’anagrafe della popolazione;
5. per l’utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero il titolare o legale rappresentante dell’impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della TARI rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

1. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell’accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento tributario.
2. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore dell’immobile si intesti l’utenza.
3. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l’utilizzatore si intesti l’utenza.
4. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
5. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 86/2016 (*Testo unico del sistema turistico regionale*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa, la TARI è dovuta da chi gestisce l’attività d’impresa. Tali utenze sono considerate “utenze non domestiche”.
6. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive non svolte in forma di impresa si applica la tassa per le utenze domestiche.
7. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l’utenza domestica.
8. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
9. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l’amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
10. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente[[1]](#footnote-1), è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## Obbligazione tributaria

1. L’obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della Tassa, di cui all’ART.5 - e termina con la cessazione dei presupposti per l’attivazione dell’utenza.
2. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all’utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all’utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi~~.~~
3. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’utenza, l’obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l’utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell’utente subentrato o per acquisizione d’ufficio dell’informazione medesima.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
5. si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell’utenza in caso di nuclei non residenti;
6. si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2persone per l’utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti, qualora l’utente ometta di denunciare;
7. si considera un numero di occupanti pari a 2 per l’utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell’utente;
8. si considera un numero di occupanti pari a 2 per l’utenza domestica tenuta a disposizione non locata (es. per i propri usi e per quelli dei propri familiari), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell’utente;
9. Il numero dei componenti dell’utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l’assenza dalla residenza per non meno di sei (6) mesi all’anno.
10. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36 - .
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche utilizzate da un solo occupante qualora l’occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale.
13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all’ART.36 - del presente Regolamento.
14. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l’importo della tassa risulta inferiore a 12 euro. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore alla stessa cifra.

## Determinazione della TARI

1. La TARI è commisurata ad anno solare ed applicata secondo il criterio pro die cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo quanto previsto al successivo comma 2.
2. La TARI è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 nonché sulla base di quanto indicato all’ART.11 - del presente regolamento.[[2]](#footnote-2)
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui all’ART.10 - . Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.lgs 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
   1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
   2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

## Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*ovvero in base a quanto previsto dal comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013*).
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
   1. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
   2. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
   * il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
   * le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
   * le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
   * le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
   1. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
   1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
   2. i coefficienti *Kb, Kc e Kd* previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta[[3]](#footnote-3).

## Tariffa per le utenze domestiche

* + - 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
      2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

## Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

## Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per l’individuazione della categoria di attività delle utenze non domestiche in cui includere l'utenza, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto dichiarato dal contribuente, verificabile attraverso i codici ATECO , o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, mensa, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

## Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo*.*

# CAPO 3 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND

## Agevolazioni per l’avvio autonomo a recupero ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006

* + 1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
    2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto al successivo ART.18 - nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo ART.17 - non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento del tributo relativo alla parte fissa della tassa di cui all’art. 2 comma 5 lettera r).
    3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’ART.16 - comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la **totalità** dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC , utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, tramite l’Ufficio Tecnico ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, utilizzando l’apposito modulo di dichiarazione, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l’istanza si intende accolta.
7. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 1° febbraio di ciascun anno[[4]](#footnote-4) l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l’indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell’operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo[[5]](#footnote-5), allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
9. Con cadenza annuale il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2 della l.r. 25/1998.[[6]](#footnote-6)
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte . Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

# CAPO 4 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

## Agevolazione per avvio autonomo a riciclo

È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo determinata come percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

## Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio[[7]](#footnote-7)

1. La Tassa è dovuta nella misura del 20% dell’importo totale nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio[[8]](#footnote-8)

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l’utenza, la Tassa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 60%per le utenze poste a una distanza superiore o uguale a 400 m. dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall’accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo ART.36 - e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta*.*

## Riduzioni per il compostaggio individuale[[9]](#footnote-9)

All’utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa pari al 30% della parte variabile.

All’utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tassa pari al 30%.

Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Comune da parte dell’utente che è tenuto a compilare un’istanza di autocertificazione, secondo il modello predisposto dall’ente, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno e la riduzione avrà decorrenza dal 01 gennaio dell’anno successivo.

Il Gestore o il Comune potranno in qualunque momento accertare quanto dichiarato dall’utente ed effettuare controlli presso l’utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale.

Ad esito della verifica di cui al comma 4, qualora si riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall’utenza, sarà effettuata la revoca immediata dell’agevolazione applicata.

In caso di cessazione dell’effettuazione della pratica del compostaggio l’interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune entro i termini stabiliti all’ART.36 - , riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

## Riduzioni per il compostaggio di comunità

All’ utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, è applicata una riduzione della Tassa pari al 30% della parte variabile.

All’ utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della Tassa pari al 30%della parte variabile

Il Comune, anche su segnalazione del Gestore, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell’agevolazione applicata.

La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune ed al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un’istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

## Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo[[10]](#footnote-10)

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tassa pari al 20%

## Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente[[11]](#footnote-11)

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tassa pari al 40%
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:

* l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
* le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla data in cui si verifichino le condizioni e può essere domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

## Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero[[12]](#footnote-12)

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tassa pari al 20%.

## Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa per l’utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è pari al 20%

## Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo[[13]](#footnote-13)

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa per l’utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è pari al 20% .

## Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso[[14]](#footnote-14)

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti è prevista una riduzione della Tassa per l’utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, è pari al 20%
3. L’attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza viene effettuata mediante autocertificazione da inviare tramite PEC all’ufficio tributi

## Riduzioni per punti vendita certificati[[15]](#footnote-15)

1. È riconosciuta una riduzione della Tassa per l’utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, è pari al 20%

## Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari[[16]](#footnote-16)

1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza, entro il 20 Gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2, commisurate al quantitativo di prodotti devoluti, sono così determinate:

a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;

b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti per i primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un’ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.

## Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari[[17]](#footnote-17)

È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell’art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 20 Gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente.

La riduzione di cui al comma 1 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

## Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all’utilizzo[[18]](#footnote-18)

È riconosciuta una riduzione della Tassa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell’art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a pena di decadenza entro il 20 Gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell’anno precedente;

La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti è pari a 20 euro per ogni quintale di prodotti devoluti.

## Riduzioni per l’utenza non domestica che attua il vuoto a rendere[[19]](#footnote-19)

1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Comune, a penda di decadenza entro il 20 Gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l’effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, è determinata nella misura di 20 euro per ogni tonnellata.

## Riduzioni per l’utenza non domestica che promuove l’utilizzo della “food-bag” per l’asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale[[20]](#footnote-20)

1. È riconosciuta una riduzione della Tassa all’utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l’utilizzo di contenitori riutilizzabili per l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell’ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 è così pari al 20%

## Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni

Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l’utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l’attribuzione delle riduzioni, in difetto il Comune provvede al recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all’ART.39 - per omessa dichiarazione di variazione.

Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata una sola agevolazione/riduzione corrispondente a quella di maggior favore per il contribuente.

# CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all’ART.7 - , ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dalla data di generazione del messaggio di posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti. Devono invece essere dichiarati altri eventuali soggetti domiciliati presso l’immobile e non residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

*Utenze domestiche*

* 1. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
  2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  3. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
  4. Numero degli occupanti i localiivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
  5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
  7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.5 - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
5. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
8. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa. In assenza di tale dichiarazione, l’ufficio provvederà ad intestare l’utenza ad uno dei componenti.
9. L’ufficio interessato, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa e ne da comunque contestualmente notizia all’ufficio tributi.
10. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
11. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.)
13. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza quadrimestrale, scadenti il giorno 01 APRILE, 01 AGOSTO, 01 DICEMBRE di ciascun anno. E’ comunque prevista la facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme uguali o inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

## Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della Tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, a seguito di debita dimostrazione da parte del contribuente.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## Attività di controllo e sanzioni

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato e degli interessi.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’ART.37 - comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, ed interessi, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
11. Nella determinazione della sanzione il Comune tiene conto dei criteri stabiliti dall’articolo 7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
12. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI può essere destinata ad alimentare il fondo incentivante di cui all’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante accertamento esecutivo ai sensi del comma 792, dell’articolo 1, della legge 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## Dilazione del pagamento

1. Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, può essere concessa, dal Funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni e interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio, Nel caso di dilazioni su atti che prevedono l’istituto dell’acquiescenza, per aver diritto alla dilazione, sull’importo ridotto delle sanzioni, la prima rata deve essere versata entro il termine della proposizione del ricorso.
2. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:

-fino a 100 euro nessuna dilazione

-da euro 100,01 ad euro 1.000 n. 6 rate mensili

-da euro 1.000,01 ad euro 3.000 n. 12 rate mensili

-da euro 3.000,01 ad euro 6.000 n. 24 rate mensili

-oltre euro 6.000,01 n. 36 rate mensili

1. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato, in un’unica soluzione. Una volta decaduta la dilazione non potrà più essere concessa.
2. Se l’importo oggetto di dilazione è superiore a euro 6.000, l’ufficio potrà richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciate da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
3. La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di dilazione.
4. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della dilazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento, deve essere assunta dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore.
5. La Giunta Comunale ha altresì la possibilità di accordare dilazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengono giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

# CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

## Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.

1. Dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009 [↑](#footnote-ref-1)
2. In alternativa , secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la TARI può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il testo proposto è coerente con l’orientamento prevalente di vari TAR in ordine all'obbligo di motivazione di ciascun coefficiente k. E' però presente altra giurisprudenza che attenua tale rigore tenendo conto della circostanza per la quale l'atto di approvazione delle tariffe deve intendersi come atto a valenza generale per il quale non è dovuto l'obbligo di motivazione [↑](#footnote-ref-3)
4. La scadenza del 1° febbraio è stata fissata dalla LEGGE REGIONALE (Toscana) 16 aprile 2021, n. 14 “Disposizioni in merito alla gestione dei rifi uti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998” (cfr. art. 1 comma 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. L’ulteriore richiesta di dare specifica evidenza ai rifiuti avviati ad operazioni di riciclo (recupero di materia), funzionale alla determinazione degli obiettivi di raccolta difgferenziata raggiunti dal Comune, è prevista espressamente dalla LEGGE REGIONALE (Toscana) 16 aprile 2021, n. 14 “Disposizioni in merito alla gestione dei rifi uti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998” (cfr. art. 1 comma 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. L’obbligo di comunicazione in capo al Comune di cui al presente comma è stato previsto dalla LEGGE REGIONALE (Toscana) 16 aprile 2021, n. 14 “Disposizioni in merito alla gestione dei rifi uti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998” (cfr. art. 1 comma 1) [↑](#footnote-ref-6)
7. Riduzione obbligatoria: l’obbligatorietà è prevista dall’art. 1 comma 656 della legge 147/2013 [↑](#footnote-ref-7)
8. Riduzione obbligatoria: l’obbligatorietà è prevista dall’art. 1 comma 657 della legge 147/2013 [↑](#footnote-ref-8)
9. Riduzione obbligatoria: le riduzioni di cui ai commi 1) e 2), relative alla pratica del compostaggio individuale effettuata da utenze domestiche e non domestiche, discendono dall’art. 208 comma 19-bis del D.lgs. 152/2006 introdotto dall'art. 37 della legge n. 221 del 2015. Si ritiene che, nel caso sia prevista la misurazione e, contestualmente, una specifica tariffa per la raccolta differenziata della frazione organica, l’obbligatorietà si intende assolta attraverso l’azzeramento dei conferimenti minimi obbligatori eventualmente previsti per tale tipologia di rifiuto. [↑](#footnote-ref-9)
10. Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall’art. 1 comma 659 lettera b) della legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-10)
11. Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall’art. 1 comma 659 lettera c) della legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-11)
12. Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita dall’art. 1 comma 659 lettera d) della legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-12)
13. Riduzione facoltativa: Nonostante non siano previste espressamente dalla normativa vigente, le riduzioni relative al conferimento dei propri rifiuti presso i centri di preparazione per il riutilizzo e le riduzioni per il conferimento dei propri beni usati presso i centri del riuso dovrebbero essere introdotte nel regolamento insieme alle riduzioni per il conferimento dei rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta, per coerenza con la gerarchia europea (e nazionale) sui rifiuti. Tale considerazione risulta ancora più rilevante nei casi in cui i Centri di preparazione per il riutilizzo e/o i Centri del riuso siano realizzati all’interno dei Centri di raccolta. [↑](#footnote-ref-13)
14. Riduzione facoltativa: In relazione all’applicabilità delle riduzioni di cui al presente articolo, oltre alle considerazioni di cui alla nota precedente, si evidenzia che il conferimento di beni presso centri del riuso si configura come attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e, in quanto tale, i Comuni possono riconoscere riduzioni in tariffa sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 659 lettera e-bis della Legge 147/2013 introdotta dall’art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015. [↑](#footnote-ref-14)
15. Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-15)
16. . [↑](#footnote-ref-16)
17. . [↑](#footnote-ref-17)
18. Riduzione facoltativa: nonostante non siano esplicitamente previste dalla cd. Legge Gadda (legge 19 agosto 2016, n. 166), tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-18)
19. Riduzione facoltativa: tale facoltà è garantita, come per le altre misure di prevenzione dei rifiuti, dall’art. 1 comma 659 lettera e-bis della legge 147/2013. L’utilizzo del vuoto a rendere si configura infatti quale misura di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio in vetro e può essere favorito dall’introduzione di riduzioni tariffarie dedicate all’interno del regolamento sulla tariffa rifiuti. [↑](#footnote-ref-19)
20. . [↑](#footnote-ref-20)